



Zero Barriere

Affinché le persone
possano vivere la propria vita
in qualsiasi condizione
esse si trovino,
le barriere architettoniche,
localizzative, informatiche e
culturali devono essere azzerate.





Zero barriere, per una società realmente inclusiva

Simona Lancioni

Responsabile del centro Informare un'h di Peccioli (PI)

La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4809 del 19 giugno **1968** è, da quel che mi risulta, il **primo provvedimento legislativo** che ha disciplinato la materia dell'**eliminazione delle barriere architettoniche** nel nostro Paese. Esso riguardava gli spazi di edilizia pubblica e gli edifici di uso pubblico di nuova costruzione o esistenti, in caso di ristrutturazione, e prendeva in considerazione le opere realizzate a totale o parziale finanziamento dello Stato e di Enti pubblici. Da allora ci sono stati numerosi ulteriori provvedimenti legislativi che sono intervenuti sulla materia rendendola progressivamente più chiara, vincolante e, almeno in teoria, ineludibile. **Sono passati più di cinquant'anni** dal quel primo provvedimento, e potremmo essere indotti a credere che, eliminando una barriera alla volta, il nostro territorio sia diventato completamente accessibile alle persone con disabilità o, quanto meno, che manchi poco all'agognato traguardo. **Ma così non è.** Ancora oggi, per chi ha un qualche tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettuale/psichiatrica, plurima), gli **ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla società sono un'esperienza quotidiana.** Come mai?

Le motivazioni sono tante. Vediamone alcune. Chi progetta e costruisce non riceve ancora un'adeguata formazione sull'**accessibilità universale** degli ambienti e dei servizi, e continua a progettare e costruire pensando ad un essere umano generico. L'**essere umano generico** assunto come riferimento è solitamente un **uomo** (non una donna che, oltre al bagno dedicato, potrebbe avere anche altre specifiche esigenze), di **età media** (e ci siamo giocati i/le bambini/e e le persone anziane), **normodotato** (non ha nessun tipo di disabilità: si muove, cammina, ci sente e ci vede benissimo, e comprende qualsiasi cosa senza



difficoltà), **normopeso** (non c'è spazio per gli/le obesi/e nella nostra società), **altezza media** (spesso le persone nane sono costrette ad utilizzare oggetti e dispositivi pensati per i bambini), **occidentale** (come se nel nostro Paese non vivessero persone di altre nazionalità), **cattolico** (siamo uno Stato laico, ma in molte classi scolastiche è ancora presente il crocifisso, e guai a toccarlo), **eterosessuale**. Tutte le statistiche descrivono la popolazione italiana come una popolazione destinata ad invecchiare, ma le abitazioni private continuano ad essere progettate **come se non dovessimo invecchiare mai**, come se il nostro corpo fosse destinato ad essere perfettamente efficiente e funzionante in tutto l'arco della vita. Fatto sta che **nessun essere umano è generico**, tutti e tutte, chi in un modo, chi in un altro, incarniamo **un qualche tipo di differenza** che, se non viene adeguatamente considerata, rischia di sbalzarci fuori dalla società.

Lo stesso concetto di barriera architettonica alimenta il **fraintendimento che gli ostacoli** che impediscono la fruizione dei luoghi e dei servizi siano solo di **tipo fisico**. Eppure anche la mancanza di un'adeguata **segnaletica** e di **specifici accorgimenti per chi non sente e non vede** sono una barriera.

Pensare agli ostacoli esclusivamente come a qualcosa di materiale impedisce di cogliere **altre barriere escludenti** in ugual misura, o, talvolta, in misura maggiore di quelle fisicamente tangibili. L'ufficio pubblico perfettamente accessibile sotto un profilo architettonico/sensoriale, ma che svolge servizio al pubblico solo due ore al mattino per due volte al mese, non è esattamente un modello di accessibilità né per le persone con disabilità, né per le altre. Il semaforo verde che dura troppo poco pone problemi di sicurezza per coloro che si muovono con lentezza, e sono tanti/e, sono sempre di più. Andare a fare una visita medica e non trovare **personale preparato a relazionarsi** con le persone con diversi tipi di disabilità pregiudica il rapporto medico paziente, e potrebbe impedire lo svolgimento della visita stessa. Eseguire trattamenti sanitari in persone con disabilità intellettive/psichiatriche accontentandosi del **consenso informato** di figure intermedie (tutori, curatori, amministratori di sostegno), non ha la tangibilità di un gradino, ma è una delle più gravi violazioni dei diritti umani ancora praticata anche nel nostro Paese. Lo stesso fatto che i **servizi di assistenza alla persona** – nelle diverse forme in cui vengono erogati – non siano un diritto esigibile dalle persone con disabilità che ne hanno necessità per svolgere gli atti quotidiani della vita (curare l'igiene, andare/alzarsi dal letto, mangiare, andare a scuola o al lavoro, abitare la città,



viaggiare e fare sport, farsi una famiglia, **scegliere come vivere**, ecc.), pone problemi che nessun luogo perfettamente accessibile, né alcun ausilio meccanico/informatico o di altro tipo, possono compensare anche solo in minima parte.



Un tempo si credeva che la disabilità fosse una questione individuale, e che se le persone che ne erano interessate non potevano fare alcune cose, ciò fosse imputabile al fatto che, appunto, esse avevano una disabilità. Oggi, nell'epoca della **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità**, abbiamo capito che la maggior parte delle difficoltà incontrate da queste persone deriva dalla circostanza che spesso la società, nel suo costituirsi e nel suo organizzarsi, non tiene conto della loro presenza, delle loro esigenze, dei loro diritti, e non le coinvolge nei processi decisionali che hanno ricadute sulle loro vite. Questo progetto si chiama "Zero barriere". Trovo che sia un proposito formidabile: le barriere – che siano tangibili (come un gradino o una scala), o che siano apparentemente impalpabili (come la carenza/assenza dei servizi di assistenza alla persona) – vanno eliminate. Solo così potremmo realizzare una **società realmente inclusiva**, dove ciascuno e ciascuna, a prescindere dalla diversità che incarna, possa partecipare alla vita sociale e sentirsi accolto/a.



Cosa sono le barriere ...e perché sarebbe meglio che non ci fossero

1 - Quando si parla di barriere architettoniche ci vengono in mente immagini come questa:



Pensiamo cioè a manufatti, come una scalinata, che impediscono ad alcune persone l'accesso a certi edifici.

Ma le barriere architettoniche possono essere molto altro e possono riguardare tutti noi, in momenti diversi della nostra vita.



disegno di Antonio Lauria

Sì, perché ogni individuo ha capacità e condizioni differenti, che mutano nel corso del tempo.



2 - A questo proposito è utile richiamare alcune definizioni messe a punto nel 1980 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità:

MENOMAZIONE:


qualsiasi perdita o anomalia a carico di strutture o funzioni psicologiche o anatomiche.

DISABILITÀ:

qualsiasi restrizione o carenza (conseguente ad una menomazione) della capacità di svolgere una attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per un essere umano. Perciò è una perdita o diminuzione di una capacità operativa dell'individuo.

HANDICAP:

condizione di svantaggio vissuta da una persona in conseguenza di una menomazione o una disabilità che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio a quella persona (in base all'età, al sesso, ai fattori culturali e sociali).



Nel 2001 l'OMS, con la nuova classificazione ICF (classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità) ha cambiato i termini in gioco sostituendo a DISABILITÀ la parola ATTIVITÀ e ad HANDICAP la parola PARTECIPAZIONE.

L'interazione dei concetti si svolge secondo il seguente schema:



Evidenziando l'unicità di ogni persona piuttosto che metterne in risalto difficoltà e limiti, l'ICF descrive lo stato di salute come interazione tra individuo (nelle sue varie situazioni di vita quotidiana) e contesto ambientale (sociale, familiare, lavorativo...).

In altre parole, qualsiasi difficoltà o impedimento alla fruizione dell'ambiente costruito può trasformare in serio svantaggio una condizione di disabilità motoria o sensoriale di qualsiasi tipo, rendendo difficile o impossibile l'integrazione nella vita sociale, economica e culturale.

Oppure, usando la terminologia più aggiornata, non solo i fattori personali, ma anche e soprattutto i fattori ambientali possono costituire limitazioni alle attività delle persone, trasformando la partecipazione in restrizione, dei diritti e delle libertà.



3 - Questi fattori ambientali hanno a che vedere con le **barriere architettoniche**, di cui proponiamo la seguente definizione (tratta da: M.T. Ponzio, Barriere architettoniche, Torino, 1985):

Intendiamo per barriera architettonica tutto ciò che, nell'ambiente costruito, ostacola la persona nel compimento di una azione, in quanto non adeguato alle capacità fisiche, sensoriali e psichiche della persona stessa.

Poiché, come si è detto, le possibilità delle persone variano da individuo a individuo e, per ognuno, variano nel corso della vita, anche le barriere architettoniche possono essere molto diverse. Per esempio:



UNA SCALINATA
PUÒ ESSERE
UNA **BARRIERA**
PER UNA PERSONA
IN CARROZZINA

UN CITOFOONO
TROPPO ALTO
PUÒ ESSERE
UNA **BARRIERA**
PER UN BAMBINO





*UN AUTOBUS
CON PIANALE
NON RIBASSATO
PUÒ ESSERE
UNA **BARRIERA**
PER UNA PERSONA ANZIANA*

*DUE GRADINI
ALL'INGRESSO
DI UN NEGOZIO
POSSONO ESSERE
UNA **BARRIERA**
PER UNA MAMMA
CON UN PASSEGGINO*



*L'ACCESSO
AL VAGONE
DI UN TRENO
PUÒ ESSERE
UNA **BARRIERA**
PER UNA PERSONA
CON LA GAMBA INGESSATA*





*CARTELLI STRADALI, PIANTATI IN MEZZO AI MARCIAPIEDI,
POSSONO ESSERE **BARRIERE** PER UN CIECO*



*UNA PAVIMENTAZIONE
NON OMOGENEA
PUÒ ESSERE
UNA **BARRIERA**
PER CHI CALZA SCARPE
CON TACCHI SOTTILI*



CAPITA ANCHE CHE LA **BARRIERA** NON SIA UN MANUFATTO CHE OSTACOLA UN'ATTIVITÀ, MA PIUTTOSTO LA MANCANZA DI UN MANUFATTO PENSATO PER CONSENTIRE DI SVOLGERE UN'ATTIVITÀ: PER ESEMPIO, IN UN GIARDINO PUBBLICO, LA MANCANZA DI GIOCHI ED ATTREZZATURE INCLUSIVE, CHE CONSENTANO CIOÈ ANCHE A BAMBINI CON DISABILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ FISICA.



UN MARCIAPIEDI NON ADEGUATAMENTE RACCORDATO CON LA STRADA, PUÒ DIVENTARE UN **OSTACOLO** PER TUTTI

LE **BARRIERE** POSSONO ESSERE FISICHE, MA ANCHE PERCETTIVE. LA MANCANZA DI SEGNALETICA O UNA SEGNALETICA POCO CHIARA E/O CONTRADDITTORIA POSSONO COSTITUIRE UNA LIMITAZIONE PER CHIUNQUE.



PER CHI HA UNA DISABILITÀ DI TIPO VISIVO, LA MANCANZA DI UNA SEGNALETICA SPECIFICA E DI INDIZI TATTILI E/O SONORI, LIMITA FORTEMENTE LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARSI NELLO **SPAZIO URBANO**



Sulla base degli esempi sopra riportati, possiamo suddividere le barriere in due grandi famiglie, come propone la Legge di Regione Lombardia n.6 del 1989 all'art.3:

1. **Barriere Architettoniche**, ovvero ostacoli che limitano o impediscono alle persone l'accesso, la percorribilità o la fruibilità di fabbricati e strutture, in spazi edificati, aperti e di relazione.

2. **Barriere Localizzative**, ovvero ostacoli o impedimenti alla percezione connessi alla posizione, forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da limitare la vita di relazione delle persone.

Inoltre, la diffusione dei computer e degli smartphone, con l'uso di internet e dei social network, ha evidenziato il problema delle barriere informatiche. A livello internazionale dal 1997 è stato approvato lo standard WAI (Web Accessibility Initiative), mentre in Italia dal 2004 è in vigore la legge n. 4 del 2004, che contiene "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

4 - Sembra un paradosso, ma il rapporto tra architettura e accessibilità agli edifici è sempre stato difficile nella storia. Lo è stato nel lontano passato, ai tempi di Leonardo da Vinci, quando lo standard di riferimento era questo:



...e i risultati questi...



Ma lo è stato anche nel XX secolo, ai tempi di Le Corbusier, quando lo standard di riferimento era questo:

Le Corbusier




...e i risultati questi...

La scarsa sensibilità dei progettisti dello spazio fisico verso il problema delle barriere architettoniche spinse il giornalista Franco Bompreszi a pronunciare, negli anni '90, queste parole:

Se improvvisamente si verificasse l'ipotesi di un giudizio universale senza preavviso alcuno, e se il giudice supremo chiamasse un disabile ad esprimere il proprio verdetto sulla categoria professionale degli architetti, e se quel disabile fossi io, temo fortemente che consiglierei un lungo soggiorno quanto meno in purgatorio, se non qualche benefica sauna nei caldi gironi di Belzebu'.



Solo in tempi più recenti, la cultura disciplinare ha cominciato a considerare che l'umanità è molto variegata e i bisogni delle persone sono diversificati. Non esiste dunque più un solo standard di progetto.



disegno di Antonio Lauria

Si sta sempre più prendendo coscienza del fatto che il problema delle barriere riguarda tutti noi.

Eppure capita ancora che manufatti pensati per superare le barriere architettoniche, a causa di una cattiva progettazione, non solo non risolvono il problema, ma possono costituire a loro volta un pericolo per tutti.

L'esempio più ricorrente è quello di uno scivolo troppo ripido.



5 - Le barriere tuttavia, possono essere create anche dai comportamenti umani, là dove di barriere non ce ne sarebbero.

Per esempio da chi, scorrettamente, posteggia la propria auto nello spazio riservato a persone con disabilità:



Oppure da chi posteggia la propria auto invadendo il marciapiede



Oppure da chi colloca i rifiuti sul marciapiede



O di nuovo dagli automobilisti, quando non danno la precedenza ai bambini che cercano di attraversare sulle strisce pedonali





A volte comportamenti umani scorretti, come accedere in moto a spazi riservati ai pedoni, inducono, nell'intento di impedire tali comportamenti, a creare nuove barriere.

E capita persino che luoghi pensati e realizzati per essere accessibili a tutti e in particolare a chi ha difficoltà motorie, vengano usati per scopi impropri, abbattendo di fatto l'abbattimento delle barriere.



Come nel caso di questo bagno attrezzato per persone con disabilità, ma usato poi come ripostiglio.

In simili circostanze, in genere, sulla porta del bagno viene affissa la seguente scritta:



6 - Dunque le barriere architettoniche sono molto spesso il risultato di una progettazione degli spazi fisici poco attenta alle diverse esigenze delle persone. A volte però dipendono anche dai nostri piccoli gesti quotidiani, poco capaci di immaginare quali conseguenze possono determinare per le altre persone.

E' bene ricordare che siamo tutti, prima o poi, chiamati a confrontarci con la fragilità, nostra o dei nostri cari: dietro l'angolo possono nascondersi piccoli o grandi infortuni, perdita di capacità sensoriali, gravidanze, necessità di assistere bambini o anziani, la malattia, la sofferenza. Rendercene conto ci aiuta ad essere più accoglienti nei confronti della fragilità dell'altro.



Excursus delle Normative nazionali

La Costituzione

La Carta costituzionale riconosce tra i Principi Fondamentali che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale” e che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art.3). Inoltre, riferendosi ai Rapporti Civili (titolo I) nell’ambito dei diritti e dei doveri dei cittadini, il dettato Costituzionale sancisce che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale” (art.16). Infine, la Costituzione a riguardo dei Rapporti Economici (titolo III) afferma che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” (art.38).

In sostanza, le basi per un intervento al fine di eliminare le barriere esistenti e di impedire la costruzione di ulteriori ostacoli, sono stabilite già nel 1947.

Le prime circolari ministeriali

Per avere un primo segnale della volontà politica di ottemperare alle citate enunciazioni della Costituzione occorre attendere 20 anni. Infatti, è soltanto nel 1967 che si ha in Italia il primo richiamo ufficiale al problema delle barriere architettoniche attraverso la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 425 del 1967 “Standards residenziali”, riguardante l’edilizia residenziale pubblica. Questa Circolare, pur senza fornire indicazioni tecniche né vincoli di sorta, ritiene



“indispensabile richiamare fin d’ora l’attenzione sulla esigenza di tener conto, sia nelle progettazioni di natura urbanistica, sia particolarmente in quelle di natura edilizia, del problema delle così dette ‘barriere architettoniche’ e cioè degli ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell’ambito degli spazi urbani e negli edifici”. Inoltre, “allo scopo di eliminare al massimo tali difficoltà è opportuno che nelle progettazioni si evitino per quanto possibile, percorsi che presentino siffatti inconvenienti” (art.6).

Va segnalata, poi, la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4809 del 1968, dove per la prima volta vengono indicati precisi elementi tecnico-costruttivi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Da notare che tali norme vengono considerate solo il primo strumento predisposto per *“assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale” (art.1.1).*

Infatti, si aggiunge *“che solo attraverso una operante normativa può trovare pratica attuazione” (art.1.1)* l’eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, *“quanto contenuto nelle presenti norme, di obbligatorio rispetto nelle opere di edifici realizzati a totale o parziale finanziamento dello Stato, non esclude soluzioni più avanzate, ma anzi deve essere inteso come stimolo di ulteriori progettazioni e realizzazioni di mezzi ed accorgimenti di più elevato grado di efficienza e contenuto tecnico” (art.1.3).*

Sebbene lo scopo di questa Circolare fosse quello di favorire il reinserimento del *“minorato fisico”* nella società e sensibilizzare gli organi interessati, si rivelerà una grande illusione: la preoccupazione di dare obbligatorietà alle norme e il richiamo *“agli organi preposti al controllo dell’applicazione”* resteranno spesso inascoltati; la ricerca di *“soluzioni più avanzate”* e l’approvazione di *“eventuali proposte di mezzi ed accorgimenti, anche se realizzati in difformità” (art.1.3)* alle norme prescritte, si riveleranno quasi sempre buoni propositi mai realizzati. Va però riconosciuto il merito di aver definito indicazioni dimensionali riprese poi, in gran parte, nei successivi provvedimenti.

La prima legge dello stato

Il primo esempio effettivo di legislazione in materia è costituito dalla L. n. 118 del 1971, che detta *“nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”*.

Sebbene tale norma sia rivolta prevalentemente alle cure e alle prestazioni di assistenza sanitaria dei *“mutilati e invalidi civili”*, il tema dell’accessibilità viene trattato, in particolare negli art. 27 e 28 che riguardano le *“Barriere architettoniche e trasporti pubblici”* e i *“Provvedimenti per la frequenza scolastica”*.



Queste norme prevedono che le strutture *“di nuova edificazione dovranno essere costruite in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici del 15 giugno 1968, riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti”* (art.27). Inoltre, *“i servizi di trasporto pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti”* e comunque *“in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati”* (art.27).

Questa legge è importante perché pone un chiaro vincolo normativo antibarriere, ma presenta almeno due limiti: identifica le barriere come problema che riguarda esclusivamente i *“mutilati e invalidi civili”*, escludendo persino *“gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti”* (art.2); e rinvia a ulteriori *“norme di attuazione che saranno emanate entro un anno”*(art.27).



Il regolamento attuativo

Nonostante le numerose proteste, le interrogazioni parlamentari, gli incontri, i telegrammi inviati e le varie iniziative intraprese da associazioni di categoria e dai cittadini, le norme applicative verranno emanate soltanto dopo 7 anni con il D.P.R. n. 384 del 1978. Il campo di applicazione di questo regolamento comprende *“tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale”* (art.1).



Questo testo legislativo, che si basa sulla Circolare Ministeriale del 1968, ha il pregio di indicare maggiori e precise misure tecniche, evitando la più ampia discrezionalità, che può facilmente prestarsi all'immobilismo e all'inadempienza (scontando evidentemente il limite di non tener conto dei casi specifici).

Restano, però, numerose lacune e restrizioni: non sono previste sanzioni per gli inadempienti, non vengono individuati gli organismi preposti al controllo, non sono prese in considerazione le esigenze delle persone con problemi di vista e di udito (che vedono addirittura eliminati alcuni accorgimenti progettuali previsti nelle norme precedenti), non sono indicati interventi nei luoghi di lavoro, l'accessibilità agli edifici viene talvolta calcolata in percentuali, sono considerati solo i piani terra dell'edilizia residenziale e le principali stazioni di transito, gli accorgimenti per il settore abitativo risultano scarni e insufficienti, viene dimenticato il settore privato ed è confermata la logica dell'intervento speciale per particolari categorie di persone.

Il D.P.R. del 1978, pur essendo un utile punto di riferimento tecnico, di fatto costituisce una specie di correttivo a margine di una normale prassi progettuale e costruttiva, anziché prevedere un inserimento di norme antibarriera all'interno dei vari ambiti specifici.

Con l'emanazione del D.P.R. n. 503 del 1996, il D.P.R. n. 384 del 1978 viene abrogato. Va notato il fatto che comunque resta tuttora vigente la L. n. 118 del 1971 e la Circolare Ministeriale n. 4809 del 1968.

La legge finanziaria del 1986

Nel 1986 venne emanata la L. n. 41 (Legge finanziaria) che, malgrado non sia una normativa volta all'eliminazione delle barriere architettoniche, dà una svolta significativa a tale settore.

Di notevole importanza, infatti, sono i commi 20 - 25 dell'art. 32, che richiamano l'obbligo di rispettare il D.P.R. n. 384 del 1978 nei progetti di costruzione e di ristrutturazione di opere pubbliche, vincolando a ciò l'erogazione di contributi da parte di Enti Pubblici. Questa normativa prevede inoltre che le Amministrazioni competenti adottino piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La scadenza prevista per la presentazione dei piani era il 27 febbraio 1987 (un anno dall'entrata in vigore). Tale termine è stato per lo più disatteso e il commissariamento degli inadempienti previsto dalla legge non è stato realizzato che in casi sporadici.

Il limite di questa legge sta soprattutto nell'imporre solamente l'adozione dei piani, senza determinare sanzioni e i tempi di realizzazione effettivi.



Legge n. 13 del 1989 e relativa circolare

Con l'approvazione della L. n. 13 del 1989 vengono date prescrizioni per tutti gli edifici privati, qualunque sia la loro destinazione d'uso, e per l'edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata. Le prescrizioni si applicano sia agli edifici di nuova costruzione, sia a quelli interessati da ristrutturazioni.

Per la prima volta vengono citati interventi per *“favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati”* (art.2.1).

La legge stabilisce poi contributi economici per interventi di abolizione delle barriere nelle abitazioni ove risiedono persone con disabilità, superando anche lo scoglio di assemblee condominiali eventualmente contrarie. In realtà i tempi per i rimborsi dei contributi previsti si dimostreranno eccessivamente lunghi.

Viene introdotta la possibilità di derogare rispetto alle *“norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi”* (art.3.1) e l'obbligo di applicare le norme relative all'accessibilità anche in caso di edifici sottoposti a vincolo di interesse storico – artistico.

L'aspetto più innovativo consiste nella prescrizione che, in caso di ristrutturazione o di costruzione di nuovi edifici, *“è fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge”* (art.1.4).

La Circolare n. 1669/U.L., esplicativa della L. n. 13, definisce l'ambito di applicazione e descrive il procedimento per ottenere i contributi economici.

Decreto Ministeriale n. 236 del 1989

Questo Decreto Ministeriale detta prescrizioni tecnico progettuali dettagliate per gli edifici privati, residenziali e non, e aperti al pubblico, per l'edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, per gli spazi esterni comuni e l'arredo urbano.

Per la prima volta (nella legge precedente erano solo nominati) vengono definiti i concetti di accessibilità, adattabilità e visibilità, e la modalità di applicazione. Viene anche data la definizione di barriere architettoniche, prendendo in considerazione anche le difficoltà che incontrano le persone non vedenti, ipovedenti e sorde.

L'elemento più innovativo che viene introdotto è quello di non definire una soluzione ideale perfetta e irripetibile (come per esempio il bagno di dimensioni 1,80 x 1,80 del D.P.R. n. 384 del 1978), ma di prescrivere buone regole progettuali, obblighi prestazionali, che il progettista deve rispettare proponendo anche soluzioni tecniche alternative.



La legge quadro sull'handicap

Con l'approvazione della Legge - quadro n. 104 del 1992 per *“l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, la normativa anti-barriere fa un ulteriore passo avanti.

In primo luogo viene confermata la necessità di rendere accessibili le strutture sportive, gli impianti di balneazione, quelli autostradali, i servizi di trasporto



collettivi, le strutture edilizie e il parco rotabile dell'Ente ferrovie dello Stato, una quota di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata. Inoltre, l'obbligo di allegare ai progetti la dichiarazione del professionista abilitato di conformità (già previsto dalla L. n. 13 del 1989) viene esteso a tutti gli edifici pubblici e aperti al pubblico. Di conseguenza, *“il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla verifica di conformità del progetto”* (art.24, 4).

Determinante è il fatto che per *“tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità [omissis] il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili”* (art.24.7). Le sanzioni consistono in ammende e nella sospensione dai rispettivi albi professionali.

Per quanto concerne la predisposizione dei piani previsti dalla Legge Finanziaria del 1986, è prevista l'integrazione relativa alla realizzazione di percorsi accessibili,



all'installazione di semafori acustici e alla rimozione di segnaletica che ostacola la libera circolazione di persone con handicap.

Infine, i comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi alle leggi antibarriere. Queste ultime prevalgono in ogni caso nei confronti di norme difformi nell'ambito dei regolamenti edilizi comunali.

Il D.P.R. 503 per edifici, spazi e servizi pubblici

L'emanazione nel 1996 del D.P.R. n. 503, in sostituzione del D.P.R. n. 384 del 1978, ha lo scopo di unificare e razionalizzare le norme tecniche di riferimento per edifici pubblici e privati.

Vengono estese le prescrizioni indicate nel D.M. n. 236 del 1989 anche agli spazi ed edifici pubblici, e si richiamano la Legge n. 41 del 1986 (Legge finanziaria) e la Legge n. 104 del 1992 (Legge – quadro).

L'elemento più significativo è la richiesta di rendere accessibile, o apportare accorgimenti per migliorare la fruibilità, a tutti gli spazi ed edifici pubblici esistenti, anche se non soggetti a ristrutturazione.

In attesa che le Amministrazioni pubbliche apportino gli adeguamenti prescritti, negli immobili di loro competenza, si possono installare sistemi di “*servizi a chiamata*” per attivare un “*servizio assistenza*”. Tale provvedimento, che doveva avere carattere temporaneo, è diventato spesso l'unica soluzione adottata.

Il decreto precisa che non potranno essere erogati contributi o agevolazioni, da parte dello Stato e di altri enti pubblici, per la realizzazione di opere o servizi non conformi alle norme di accessibilità.



NORME E DECRETI SETTORIALI

In seguito all'approvazione delle principali leggi sull'eliminazione delle barriere architettoniche alcuni Ministeri hanno indicato riferimenti e disposizioni a volte anche di carattere tecnico applicate agli ambiti specifici.

Vengono qui di seguito richiamate le normative di settore, e quelle a carattere nazionale, che hanno apportato significativi miglioramenti ai vari ambiti.

Edilizia scolastica

Il primo atto amministrativo che definisce le norme tecniche relative l'edilizia scolastica, anche per alunni *“in stato di minorazione fisica”*, è il D. M. del 1970 emanato dal Ministero della pubblica istruzione, successivamente ritirato e sostituito, con norme sostanzialmente uguali, dal D.M. del 1975.

Quest'ultimo decreto specifica che *“l'edificio scolastico dovrà essere tale da assicurare una sua utilizzazione anche da parte degli alunni in stato di minorazione fisica”* (art.3.0.7), in base alle norme contenute nella Circolare Ministeriale n. 4809 del 1968. In particolare, vengono richiamati due interventi: *“le scuole con più di un piano dovranno essere munite di ascensore tale da poter contenere una sedia a ruote ed un accompagnatore”* (art.3.8.2); *“ogni scuola dovrà essere dotata di un gabinetto per piano avente dimensioni minime di 1,80 x 1,80 m.”* (art.3.9.2).

Successivamente la L. n. 23 del 1996 prevede la definizione di un programma pluriennale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, e tra gli interventi rientrano anche *“le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di [omissis] eliminazione delle barriere architettoniche”* (art.2).

Maggiori definizioni tecnico progettuali vengono fornite successivamente dal D.P.R. n. 503 del 1996, all'art. 23 *“Edifici scolastici”* specificando che *“Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17, le strutture esterne di cui all'art.10”*, ampliando le tematiche progettuali anche agli alunni con disabilità sensoriale: *“L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.)”* fornendo soluzioni alternative di accessibilità anche *“nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno”*.



Edilizia sanitaria e case di cura

Il D. M. del 1977 è il primo atto amministrativo in cui si prevede che in ogni casa di cura *“vanno evitate barriere architettoniche per l’accesso all’accettazione, al pronto soccorso ed al servizio ambulatoriale”* (art.20).

Il D. M. n. 321 del 1989 considerando *“la necessità di adeguare le strutture sanitarie pubbliche alle vigenti norme di sicurezza, di ridurre le barriere architettoniche e di prestare ai cittadini un servizio in condizioni funzionali e di decoro”*, individua tra le *“misure contingenti e non procrastinabili”* negli interventi di manutenzione straordinaria il criterio della *“riduzione delle barriere architettoniche”* (art.1).

La L. n. 492 del 1993 prevede che sia destinata la quota del 3,96% dei finanziamenti *“per la realizzazione o l’acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravità”* (art.4.1-bis).

Il D. Lgs. n. 517 del 1993 definisce che tra i *“requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”* devono essere garantite l’osservanza alle norme nazionali in materia di *“eliminazione delle barriere architettoniche”* (art.9).

Tale prescrizione viene poi ribadita anche nel D.P.R del 1997.

Edilizia residenziale pubblica

Con la Circolare n. 425 del 1967 viene richiamata l’attenzione sul *“problema delle barriere architettoniche”* (art.6), già in fase progettuale, nell’edilizia economica popolare.

La L. n. 118 del 1985 stabilisce che nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, *“si fa obbligo agli stessi comuni e agli istituti autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio 1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi [omissis] alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l’accesso e l’agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina”* (art.6 bis).

Anche la L. n. 13 del 1989, pur riguardante gli edifici privati, decreta l’obbligo di garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità agli edifici di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata di nuova edificazione o se sottoposti a ristrutturazione.

Il D. M. n. 236 del 1989 prevede l’accessibilità per *“almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un numero minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento”*.





Strutture turistiche e ricettive

La L. n. 556 del 1988 in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, stabilisce che i progetti di realizzazioni *“volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive”* (art.1) devono indicare *“il rispetto della normativa relativa all’abolizione delle barriere architettoniche”* (art.4).

Il D.M. n. 236 del 1989 all’articolo 5.3 *“Strutture ricettive”* definisce che *“ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. [omissis] Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità”*.

Si comincia a parlare della prima volta di turismo accessibile nel D.Lgs. n. 79 del 2011 nel terzo allegato dove *“lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. [omissis] È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità”* (art.3).



Con la L. n. 106 del 2014 viene riconosciuto alle imprese alberghiere il credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute *“per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18”* (art.10).

Luoghi di cultura e spettacolo

Le prime istruzioni tecnico progettuali riguardanti i luoghi per lo spettacolo vengono fornite dalla Circolare Ministeriale n. 4809 del 1968 all'articolo 2.3.1 *“Sale per riunioni o spettacoli”*.

Tuttavia il primo riferimento normativo viene fornito dalla L. n. 118 del 1971 che prescrive *“in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella”* (art.27).

Anche il D.P.R. n. 384 del 1978 prescrive, all'art. 26 *“Sale e luoghi per riunioni e spettacoli”* requisiti tecnico progettuali, al fine di *“consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale”* a persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Con il D.M. n. 184 del 1992 si rilascia l'autorizzazione *“all'apertura di nuove sale e arene cinematografiche e teatrali”*, previo rispetto delle disposizioni contenute *“negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384”* (art.18).

Prescrizioni uguali sono riportate anche nel successivo D.P.C.M. del 1994 nell'articolo 13.

Nello stesso anno è il D.L. n. 26, che concede ai proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche mutui a tasso agevolato per *“la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento [omissis] delle sale esistenti ai fini del rispetto della normativa [omissis] sull'abolizione delle barriere architettoniche”* (art.20). Particolarmente delicata è la questione riguardante i beni culturali e la loro accessibilità da parte di persone con disabilità. Infatti, nella maggior parte dei



casi, gli edifici storici presentano barriere architettoniche che non possono essere eliminate, in quanto la loro eliminazione sarebbe lesiva delle caratteristiche storico - artistiche del bene stesso.

Ciò non significa che gli edifici sottoposti a vincolo della Soprintendenza siano “intoccabili” e non possano essere accessibili, anzi, come prescritto dal D.P.R. n. 384 del 1978 *“le norme volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti “barriere architettoniche” che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati”* devono essere rispettate nel caso di costruzioni già esistenti sottoposte a ristrutturazione e comunque per tutti gli *“edifici pubblici a carattere collettivo e sociale [omissis] tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale”* (art.1); uguali prescrizioni sono dettate dalla L. n. 13 del 1989 per gli edifici privati, qualora siano sottoposti a ristrutturazione.

Per la tutela dell’immobile, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali può negare l’autorizzazione solamente *“ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”* (L. n. 13 del 1989 art.4).

Tuttavia, la L. n. 104 del 1992, qualora il Ministero dei Beni culturali non rilasciasse l’autorizzazione, prevede che *“la conformità alle normative vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale”* (art.24.2).

Il D.P.R. n. 503 del 1996 aggiunge che sono *“ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all’art.7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”* (art.19.5).

Con le linee guida del 2001 il Ministero dei Beni culturali pone l’attenzione non solamente alle barriere architettoniche fisiche, ma anche quelle percettive, disponendo a tal proposito *“Il museo deve risultare accessibile e fruibile in ogni sua parte pubblica alla totalità dei visitatori. L’eliminazione delle barriere architettoniche in prossimità dell’ingresso e dell’uscita, nonché nei percorsi interni del museo, rientra fra le norme obbligatorie, previste anche dalla normativa vigente. Nonostante lo sforzo sistematico di abbattimento delle barriere, le strutture della maggioranza dei musei italiani, ubicati in edifici storici, possono tuttavia presentare ostacoli non facilmente superabili da parte di persone svantaggiate o disabili. Ciò richiede che si proceda con cura particolare nella ricerca di soluzioni che raggiungano il fine proposto alterando quanto meno possibile le caratteristiche storiche degli edifici stessi.*

Tra le condizioni di fruibilità sono da ritenere compresi tutti quei provvedimenti



e accorgimenti che permettano anche ai visitatori con svantaggi di vario genere in grado di fruire pienamente [omissis] tenendo conto nell'allestimento dei problemi di vista e udito che, oltre a quelli di deambulazione, possono di fatto limitare l'accesso da parte dei visitatori” (ambito VII).

Nel 2008 il Ministero dei Beni Culturali emana le linee guida rivolte ad architetti e ingegneri, funzionari di amministrazioni pubbliche o liberi professionisti, che intendono operare sul patrimonio storico artistico.

Stabilimenti balneari

A partire dal 1977 viene subordinato il rilascio della concessione demaniale al rispetto della condizione di visitabilità delle strutture con la Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 170 in cui si dichiara *“si pregano tutte le Autorità Marittime di venire incontro, nei limiti del possibile, alle esigenze di cui sopra, facendo obbligo negli atti di concessione ai titolari di stabilimenti balneari ed ai gestori delle spiagge libere di eseguire i lavori necessari per rendere possibile agli handicappati l'accesso agli arenili”.*

Analoghe prescrizioni vengono richiamate nella Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 259 del 1990 che stabilisce che *“nei rilasciandi titoli concernenti concessioni per stabilimenti balneari o comunque strutture connesse alla fruibilità della balneazione, sarà inserita un'apposita clausola la quale prescrive l'obbligo, da parte del concessionario, di apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotte o impedita capacità motoria o sensoriale nonché di rendere la struttura stessa “visitabile” nel senso specifico dall'art. 3 punto 3.1 del decreto 236/89 sopra citato, soprattutto in funzione dell'effettiva possibilità di balneazione, attraverso la predisposizione di appositi “percorsi orizzontali”.*

Prescrizioni di visitabilità e accessibilità vengono definiti anche nell'articolo 23 della L. n. 104 del 1992 che stabilisce: *“Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate”.*

Con la circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 1992 si prescrive la decadenza della concessione in caso di mancato adeguamento: *“l'entrata in vigore della citata Legge n. 104/92, [omissis] comporta la necessità che già nella prossima stagione estiva gli stabilimenti balneari siano adeguati alle prescrizioni di legge, a meno che il rilascio o il rinnovo del titolo concessorio*



non si sia già perfezionato prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni [omissis] con l'avvertenza che il mancato adempimento dell'obbligo comporterà la dichiarazione di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione”.

L'anno successivo con la L. n. 494 del 1993 viene stabilito che “*ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma”* (art.9).

Riferimento alla visitabilità degli impianti di balneazione viene ripreso anche dalla L. n. 647 del 1996: “*All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13”* (art. 8).



Impianti sportivi

Il D. M. del 1986 fa un esplicito richiamo alle “*disposizioni contenute nella legge 30 marzo 1971, n. 118 e nel regolamento di attuazione del decreto del Presidente*



della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche” (art.22).

La L. n. 65 del 1987 indica esplicitamente che “agli impianti di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia di barriere architettoniche di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41” (art.2-ter).

Anche la L. n. 104 del 1992, sebbene non emanata per legiferare specificatamente in materia di impianti sportivi, prescrive che “le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate” (art.23).

Il D. M. del 1996 stabilisce che “dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati” (art.8).

Maggiori specifiche tecniche progettuali vengono definite dal Consiglio Nazionale del CONI con Delibera n. 851 del 1999 in cui si prescrive che gli impianti sportivi devono essere conformi “alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle di sicurezza, igiene, superamento delle barriere architettoniche” (art.1); e successivamente, con delibera n. 1379 del 2008 che stabilisce che “gli impianti sportivi dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da poter essere fruibili da parte degli utenti DA [Diversamente Abili]” (art.5).

Trasporti pubblici

Una prima indicazione viene fornita dalla L. n. 118 del 1971 in cui si afferma che “i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti” (art.27).

Specifiche tecniche vengono indicate nel D.P.R. n. 384 del 1978 negli articoli 19-24.

La L. n. 151 del 1981 a proposito degli investimenti nel settore, prescrive che “debbano essere utilizzati anche per contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118” (art.8).

Il D. M. del 1987 definisce i requisiti tecnici obbligatori per i veicoli destinati al



trasporto di *“persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti”*.
Maggiori specifiche tecniche vengono definite nel D. M. del 1991, mentre la L. n. 21 del 1992 dispone che *“i servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap”* (art.14).

Di trasporto pubblico legifera anche la L. n. 104 del 1992 all'articolo 26, che prevede l'obbligo ai comuni di *“consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi”* e ad assicurare *“modalità di trasporto individuale per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”*. Le regioni avrebbero inoltre dovuto elaborare, entro sei mesi dall'entrata in vigore di suddetta legge, *“piani di mobilità delle persone handicappate”*. Piani realizzati solamente in poche regioni italiane e con notevole ritardo rispetto alle tempistiche indicate. Sospeso il D.M. del 1991 con D. M. del 1994, la regolamentazione delle caratteristiche dei veicoli viene affidata alla Circolare Ministeriale del Ministero dei Trasporti n.21 del 1994.

Specifiche tecniche generali, sia relative ai mezzi di trasporto, ai luoghi di sosta/attesa che ai servizi in esso presenti sono definite anche nel D.P.R. 24 luglio 1996 n.503 *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”* agli articoli 24 - 29.

Cabine telefoniche

Le prime istruzioni tecnico progettuali riguardanti i luoghi di spettacolo vengono fornite dalla Circolare Ministeriale n. 4809 del 1968 all'articolo 2.4.2 *“Impianti telefonici pubblici”*.

Il D. M. del 1979, in applicazione del D.P.R. del 1978, stabilisce le *“istruzioni per la definizione delle caratteristiche delle cabine telefoniche stradali e dei posti telefonici pubblici”* ad uso di persone a ridotte o impedito capacità motorie.

Ulteriori specifiche tecniche per *“consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte di persone con ridotte capacità motorie o sensoriali”* (art.31) vengono definite nel D.P.R. n. 503 del 1996.

Sezioni e seggi elettorali

Con la L. n. 15 del 1991 si stabilisce che *“i comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza”* (art.3.1). In ogni caso va garantito il diritto di voto di ogni elettore non deambulante in una sezione *“che sia allocata in sede già esente da barriere*



architettoniche” (art.1), che abbia gli arredi della sala di votazione accessibili e che sia *“predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l’accesso agli elettori”* dotata di *“un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all’altezza di circa ottanta centimetri”* (art.3).

L’art. 2 della L. n. 62 del 2002 integra il D.P.R. n. 361 del 1957 e il D.P.R. n. 570 del 1960 *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”* aggiungendo il comma *“ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap”* rispettivamente negli articoli 42 e 37.



Bibliografia

Normativa

- Costituzione della Repubblica italiana;
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 29 gennaio 1967, n. 425, “Standards residenziali”;
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 19 giugno 1968, n. 4809, “Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale”;
- Legge 30 marzo 1971, n. 118, “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, “Regolamento concernente norme di attuazione dell’art.27 della Legge 30 marzo 1971 n.118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici”;
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 326, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
- Circolare Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici – 22 giugno 1989, n. 1669/U-L., “Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

Edilizia scolastica

- Decreto Ministeriale 21 marzo 1970, “Norme tecniche relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di edilizia scolastica”;
- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di edilizia scolastica”;
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23, “Norme per l’edilizia scolastica”.



Edilizia sanitaria e case di cura

- Decreto Ministeriale 5 agosto 1977, *“Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private”*;
- Decreto del Ministero della Sanità 29 agosto 1989, n. 321, *“Regolamento recante criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell’edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67”*;
- Legge 4 dicembre 1993, n. 492, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria”*;
- Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, *“Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, *“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”*;

Edilizia residenziale pubblica

- Legge 5 aprile 1985, n. 118, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi”*.

Strutture turistiche e ricettive

- Legge 30 dicembre 1988, n. 556, *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 novembre 1988 n. 465, recante “misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche”*;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, *“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”*;
- Legge 29 luglio 2014, n.106, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”*.

Luoghi di cultura e spettacolo

- Decreto del Ministero Turismo e dello Spettacolo 13 gennaio 1992, n. 184, *“Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per quanto attiene*



la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, l'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonché la destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche”;

- Decreto Legge 14 gennaio 1994, n. 26, “Interventi urgenti in favore del cinema”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994, “Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche”;
- Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 10 maggio 2001, “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998)”;
- Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008, “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”.

Stabilimenti balneari

- Circolare Ministeriale – ministero della Marina Mercantile – 18 novembre 1977, n. 170, “Demanio Marittimo – Provvidenze a favore degli invalidi”;
- Circolare Ministeriale – Ministero della Marina Mercantile - 23 gennaio 1990, n. 259, “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- Circolare Ministeriale – Ministero della Marina Mercantile – 15 marzo 1992, n. 208, “Legge 5 febbraio 1992, n. 104. – Articolo 23 comma 3 – Visibilità degli impianti balneari da parte di persone handicappate”;
- Legge 4 dicembre 1993, n. 494, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 647, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei”.

Impianti sportivi

- Decreto del Ministero dell'Interno del 10 settembre 1986, “Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi”;
- Legge 6 marzo 1987 n. 65, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1978, n.2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico”;
- Decreto Ministeriale dell'Interno del 18 marzo 1996, “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”;



- CONI, Delibera del 15 luglio 1999, n. 851, “*Norme CONI per l’impiantistica sportiva*”;
- CONI, Delibera del 25 giugno 2008, n. 1379, “*Norme CONI per l’impiantistica sportiva*”.

Trasporti pubblici

- Legge 10 aprile 1981 n. 151, “*Legge quadro per l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore*”;
- Decreto del Ministero dei Trasporti 2 ottobre 1987, “*Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di «autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti» e «autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria»*”;
- Decreto Ministeriale 18 luglio 1991, “*Caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti*”;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*”;
- Decreto Ministeriale 8 gennaio 1994, “*Sospensione dell’efficacia delle norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1991 concernente le caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore a otto oltre al conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti*”;
- Circolare Ministeriale del Ministero dei Trasporti 21 febbraio 1994, n. 21 “*Caratteristiche costruttive – in via sperimentale – degli autobus*”.

Cabine telefoniche

- Decreto Ministero delle poste e Telecomunicazioni 10 agosto 1979

Sezioni e seggi elettorali

- Decreto de Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361 “*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570 “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”;
- Legge 15 gennaio 1991, n. 15, “*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*”;
- Legge 16 aprile 2002, n. 62, “*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*”.



Manuali

- Maria Teresa Ponzio, *Barriere architettoniche*, pres. di Tullio Regge, Torino, Rosenberg & Sellier, 1985;
- Fabrizio Vescovo, a cura di, *Progettare per tutti senza barriere architettoniche. Criteri ed orientamenti per facilitare l'accessibilità urbana ed il comfort ambientale*, Rimini, Maggioli, 1997;
- Ileana Argentin, Matteo Clemente, Tommaso Empler, *Eliminazione barriere architettoniche. Progettare per un'utenza ampliata*, Roma, Dei, 2008;
- Daniela Orlandi, *Barriere architettoniche. Guida pratica con sintesi progettuali*, Roma, Legislazione Tecnica S.r.l, 2018.

Sitografia

- www.handylex.org
- www.normattiva.it



Excursus delle Normative della Regione Lombardia

La legge di iniziativa popolare

Realizzare interventi che rendano ogni spazio accessibile a tutti, inserendo chi ha difficoltà motorie nel contesto “normale” di ciò che viene costruito senza alcuna barriera: si potrebbe riassumere così la filosofia che sottende la L.R. n. 6 del 1989 “*Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione*”.

Questo risultato è stato raggiunto grazie all’iniziativa di molti gruppi e associazioni, che avevano raccolto firme, presentato la proposta di legge di iniziativa popolare, seguito costantemente i lavori di commissione, fino all’approvazione della legge con voto unanime del Consiglio regionale della Lombardia.

Nel merito, la legge della Lombardia, prevede una serie di adempimenti da parte della Giunta e del Consiglio Regionale, delle Ussl e dei Comuni, degli Enti gestori dell’edilizia pubblica e dei trasporti, con l’indicazione dei tempi da rispettare.

La legge introduce il termine di “*barriera localizzativa*”, ossia “*ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa*” (art. 3).

Importante è l’obbligatorietà di adeguare gli edifici esistenti al rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche, in caso di “*modifica di destinazione*



d'uso di immobili finalizzati ad un utilizzo di carattere collettivo" (art. 21).

Vengono destinate risorse, prescritti piani di intervento e sanzioni per chi non ottempera alla normativa.

Da segnalare, tra le varie note positive, l'obbligo per i Comuni di adeguare gli strumenti urbanistici alle disposizioni tecniche allegate alla legge (art. 12).

È prevista e auspicata anche la possibilità di nominare nelle commissioni edilizie un esperto in materia (art. 13).

Inoltre, al fine di finanziare la realizzazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, i Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Anche il problema dell'adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico viene affrontato: *"la Regione persegue l'obiettivo della progressiva immissione nel servizio di trasporto di superficie, nella misura media annua del 5% della dotazione del parco rotabile, di mezzi dotati di caratteristiche che garantiscano le prestazioni di cui ai nn. 3.2.2., 3.2.3. e 4 dell'allegato, nonché conformi alle normative statali vigenti ai fini dell'omologazione da parte delle amministrazioni competenti"* (art. 26).

In sostanza, ogni ente viene responsabilizzato e coinvolto in base alle competenze, con l'indicazione di precise scadenze operative.

Nel caso in cui *"la realizzazione degli interventi sia difforme dalle disposizioni della presente legge"* è prevista la revoca dei *"contributi regionali concessi"* (art. 11), mentre per le violazioni sono previste precise sanzioni, poiché l'inosservanza delle norme *"costituisce variazione essenziale di cui all'art. 8, primo comma, lettera c) della Legge 28 febbraio 1985 n. 47"* (art. 24), con tutte le relative conseguenze giuridiche.

L'allegato tecnico (che costituisce parte integrante della Legge) va ad integrare la normativa nazionale e consente un riferimento puntuale. Si tratta perciò di una legge che, pur con qualche limite, forse per la prima volta tra tante normative incerte se non contraddittorie, riconosce e attua seriamente il diritto alla mobilità di ogni cittadino.

Il regolamento locale d'igiene tipo

Nel Titolo III capitolo 4 del *"Regolamento locale di Igiene tipo"*, approvato il 25 luglio 1989 dalla Regione Lombardia, concernente i *"Requisiti degli alloggi"*, il punto specifico circa i *"requisiti di fruibilità a persone impedite"*, ribadisce che *"in tutti gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere*



architettoniche. Gli edifici pubblici di cui sopra comprendono tutte le costruzioni o parte di esse aventi destinazione a servizi di interesse generale e ad attività di carattere amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario ancorché gestiti da privati” (art. 3.4.76).

Si aggiungono inoltre altre prescrizioni che richiamano le norme nazionali, come l'articolo 3.4.77 “Applicazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13” in cui si cita: “In tutti gli edifici privati di nuova costruzione e/o sottoposti a ristrutturazione, a destinazione residenziale, e non, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata si applicano le norme di cui alla Legge 09/01/1989, n. 13, modificata e integrata dalla Legge 27 febbraio 1989, n. 62 e dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236. Devono pure considerarsi nell'ambito di applicazione della L. 13/89 e del D.M. 236/89: gli spazi esterni di pertinenza degli edifici sopra menzionati; gli edifici privati aperti al pubblico pur già oggetto di disciplina da parte del D.P.R. 384/78”.

Viene anche richiamato nell'articolo 3.4.78 il rispetto delle norme regionali “Applicazione della L.R. 20 febbraio 1989, n.6” e vengono date ulteriori specifiche sui concetti di adattabilità, visibilità e accessibilità.

La circolazione esplicativa di raccordo con la normativa nazionale

La Deliberazione della Giunta Regionale del 20 giugno 1990 consta nella “Prima circolare regionale esplicativa della L.R. 6/89 con le sue connessioni con la legge 13/89”.

Si tratta di un provvedimento volto ad eliminare le incongruenze sorte dalla sovrapposizione di competenze e di livelli dovute alla quasi contemporanea emanazione delle due norme citate di carattere regionale e nazionale.

Da sottolineare l'affermazione che “l'allegato della legge regionale stabilisce dei minimi, nulla esclude l'applicabilità di soluzioni più favorevoli” (art. 2).

Inoltre, nel caso che le prescrizioni del D. M. n. 236 del 1989 risultino “inferiori ai minimi prescritti dalla legge regionale, non sono di applicazione doverosa perché ciò determinerebbe una sostanziale disapplicazione della legge che appare inammissibile” (art. 2).

Importante è la spiegazione dell'articolo 21, che poneva non poche difficoltà interpretative: “Qualunque intervento che, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, modifichi la destinazione d'uso di un immobile (o di una porzione di immobile) dando luogo ad un utilizzo di carattere collettivo è soggetto alle prescrizioni dettate dall'allegato della legge regionale per gli edifici destinati ad uso collettivo” (art. 18).



NORME E DECRETI SETTORIALI

In quest'ultimo paragrafo si possono trovare riferimenti alle leggi regionali più significative, che contengono disposizioni relative all'accessibilità e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

- Trasporti

La L. R. n. 46 del 1993 "Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee interurbane", prevede che *"L'erogazione dei finanziamenti regionali deve comunque essere finalizzata a consentire che almeno il 10% dei veicoli immessi in servizio deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 per l'eliminazione delle barriere architettoniche"* (art. 5.5).

Con la L.R. n. 6 del 2012 si vuole creare un sistema di trasporto pubblico rispondente alle esigenze di mobilità di tutte le persone con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. In particolare la Regione assegna ai comuni capoluogo di provincia le risorse finanziarie per sostituire gradualmente i mezzi di trasporto con altri, secondo criteri di assegnazione che tengano conto anche dell'accessibilità a persone con disabilità.

- Scuola

Nel 2000 viene emanata la L.R. n. 1 in cui la Regione, in aggiunta ai finanziamenti statali previsti dalle leggi vigenti, concorre e contribuisce, anche con fondi propri, al finanziamento di interventi che possano garantire il superamento delle barriere architettoniche nelle strutture scolastiche.

- Turismo

Al fine di favorire l'accessibilità delle strutture agrituristiche la L.R. n. 4 del 2008 prevede che deve essere assicurata *"per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche"* (art. 12.3).

Nel 2015 con la L.R. n. 27 la Regione *"promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici e la progressiva eliminazione di barriere architettoniche e senso-percettive, come condizione indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico lombardo"* (art. 2) e disciplina forme di contribuzione e di agevolazione *"per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e accrescere la fruibilità turistica ai soggetti con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, anche di carattere temporaneo"* (art. 74).



Sempre con il fine di accrescere la fruibilità turistica la L.R. n. 7 del 2016, prevede che ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici, debbano *“risultare conformi alle normative statali e regionali vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”* (art. 2).

La L.R. n. 3 del 2018 disciplina che nelle *“aziende ricettive all’aria aperta”* devono *“essere realizzati gli accorgimenti idonei ad eliminare le barriere architettoniche”* (art. 4).

- Edilizia residenziale pubblica

Con la L.R. n. 27 del 2009 allo scopo di *“favorire la socialità delle persone”, la Giunta regionale incarica gli enti proprietari del patrimonio edilizio pubblico a prevedere interventi per “l’abbattimento delle barriere architettoniche”* (art. 33.4) e ad assicurare che *“tutti gli interventi di sviluppo, volti alla realizzazione di nuovi edifici e di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, sono attuati nel rispetto [omissis] della normativa in materia di barriere architettoniche”* (art. 34.9).

Con il fine di soddisfare il bisogno abitativo e ridurre il disagio abitativo la L.R. n. 16 del 2016 impone alle ALER di realizzare *“piani per l’adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”* (art. 8).



Bibliografia

Normativa

- Legge Regionale 20 febbraio 1989, n. 6, “*Norme sull’eliminazione delle barriere a rchitettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione*”;
- Delibera Giunta Regione Lombardia 25 luglio 1989, n. 4/45266, “*Aggiornamento titolo III Regolamento locale di Igiene tipo*”;
- Delibera Giunta Regione Lombardia 20 giugno 1990, n. 4/56052, “*Prima circolare regionale esplicativa della L.R. 6/89 con le sue connessioni con la legge 13/89*”;
- Legge Regionale 27 dicembre 1993, n. 46, “*Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee interurbane*”;
- Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1, “*Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*”;
- Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*”;
- Legge Regionale 6 maggio 2008, n. 4, “*Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31*”;
- Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27, “*Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica*”;
- Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6, “*Disciplina del settore dei trasporti*”;
- Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27, “*Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*”;
- Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, “*Disciplina regionale dei servizi abitativi*”;
- Legge Regionale 5 agosto 2016, n. 7, “*Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27*”;
- Legge Regionale 19 gennaio 2018, n. 3, “*Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta in attuazione dell’articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”*”;

Sitografia

- www.handylex.org
- www.normattiva.it
- www.normelombardia.it



Competenze delle Amministrazioni Comunali

Sulla base delle normative vigenti, le Amministrazioni comunali della Regione Lombardia devono provvedere ai seguenti adempimenti:

1. Censire gli immobili e gli edifici pubblici

L.R. 6/1989, art. 8. Il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative è delegato ai Comuni. Il censimento, oltre alle proprietà del Comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri enti locali. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 32, ventunesimo e ventiduesimo comma, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Adeguare il costruito alle norme anti-barriere

L. 118/1971, art. 27. Dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti non conformi alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15/6/1968.

D.P.R. 503/1996, art. 1, c. 4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

3. Adottare i piani di eliminazione delle barriere

L. 41/1986, art. 32, c. 21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora



adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Predisporre i piani biennali di intervento

L.R. 6/1989, art. 10. I Comuni singoli o associati devono predisporre piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani già adottati di cui alla L. 41/1986, art. 32, comma 21, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di rispettiva competenza, con l'indicazione degli interventi prioritari.

5. Integrare i piani con l'accessibilità degli spazi urbani

L. 104/1992, art. 24, c. 9. I piani di cui alla L. 41/1986, art. 32, comma 21, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

6. Adeguare gli strumenti urbanistici

L.R. 6/1989, art. 12, c. 2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente Legge i loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità della presente Legge.

L. 104/1992, art. 24, c. 11. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche entro centottanta giorni.

7. Promuovere l'aggiornamento del personale degli enti locali in materia di abolizione delle barriere

L.R. 6/1989, art. 32. La Regione per il perseguimento degli obiettivi della presente Legge, assume le iniziative e promuove interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli enti locali, nonché per i tecnici interessati dall'applicazione della presente Legge.



8. Favorire la partecipazione di esperti nella commissione edilizia

L.R. 6/1989, art. 13, c. 3. Ai fini dell'attuazione della presente Legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelti, di norma, nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.

9. Richiedere la dichiarazione di conformità dei progetti

L. 13/1989, art. 1, c. 4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

D.M. 236/1989, art. 7, c. 3. La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra, sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge.

L. 104/1992, art. 24, c. 3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

D.P.R. 503/1996, art. 21. È fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

10. Applicare le norme anti-barriere nel rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

L.R. 6/1989, art. 13, c. 2-3. Le prescrizioni si applicano ai fini del rilascio: a) delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica; b) delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria, che riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse.

D.M. 236/1989, art. 7, c.7.3-7.5. Il rilascio dell'autorizzazione e della



concessione edilizia per gli edifici privati di nuova costruzione, o sottoposti a ristrutturazione, residenziali e non, e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, è subordinato alla verifica di conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune. Eventuali deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

L. 104/1992, art. 24, c. 4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficiale tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.



11. Destinare una quota delle entrate per gli oneri di urbanizzazione per abbattere le barriere

L.R. 6/1989, art. 15. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.

12. Utilizzare le somme per le imposte sulla pubblicità negli ascensori per l'eliminazione delle barriere

L. 235/1993, art. 3. Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicità esposta all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà, aperti al pubblico, nonché nelle strutture urbane.

D.P.R. 42/1995, art. 3. I proventi dell'imposta sulla pubblicità riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalità stabilite dall'art. 3 della legge 14 luglio 1993, n. 235, e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale.

13. Stabilire annualmente il fabbisogno complessivo del comune per l'eliminazione delle barriere negli edifici privati

L. 13/1989, art. 11. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.

14. Assegnare i contributi disponibili ai Comuni

L. 13/1989, art. 10. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto richiesta.

L.R. 6/1989, art. 34, c. 1. Al fine di incentivare l'attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dal ventunesimo comma, art.



32 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)” la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di comuni per il sostegno degli oneri relativi alla progettazione esecutiva degli interventi individuati nei piani.

15. Assegnare gli alloggi di edilizia economica e popolare con precedenza agli invalidi

L. 118/1971, art. 27. Gli alloggi situati nei piani terra dei caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

16. Elaborare un programma di intervento esecutivo negli alloggi di edilizia residenziale pubblica

L.R. 6/1989, art. 18, c. 2-3. Entro l’anno successivo alla predisposizione dell’indagine conoscitiva gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l’assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.

17. Realizzare e adeguare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

L. 118/1985, art. 3, c. 6 bis. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli istituti autonomi per le case popolari di destinare una quota non inferiore al 2% degli interventi alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l’accesso e l’agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina.

L.R. 6/1989, art. 17. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche conformi alle norme anti-barriera, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche. Gli alloggi dovranno essere variamente distribuiti all’interno degli immobili, in modo da garantire la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti. L’ente gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica, su richiesta dell’assegnatario, provvede a proprie spese



alle modifiche dell'alloggio per rispondere alle esigenze dell'assegnatario stesso o di un componente del suo nucleo familiare affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.

D.M. 236/1989, art. 3, c. 3. Devono essere accessibili almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento.

18. Garantire a tutti gli elettori la possibilità di esercitare il diritto di voto

L. 15/1991. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale. Nelle sezioni elettorali accessibili deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

L. 104/1992, art. 29, c. 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

L. 62/2002 art. 2. I comuni devono prevedere cabine accessibili ai portatori di handicap.

19. Adeguare i regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza

L.R. 6/1989, art. 31. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente Legge.



20. Assicurare modalità di trasporto per le persone con disabilità e rendere accessibili i servizi di trasporto pubblico

L. 104/1992, art. 26, c. 1-2. I Comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

L.R. 6/2012, art. 6, c. 2. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti riguardanti l'individuazione dei criteri per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e i portatori di handicap.

21. Rendere accessibili i servizi di taxi e di noleggio

L. 21/1992, art. 14, c. 1-2. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I comuni, nell'ambito dei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

22. Realizzare appositi spazi riservati ai veicoli degli handicappati

L.R. 6/1989, all. 2.2. Nelle aree di sosta a parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi. Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni cinquanta posti macchina o frazione.

D.M. 236/1989, art. 8, c. 2.3. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3.20 m, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

L. 104/1992, art. 28, c. 1. I Comuni assicurano appositi spazi riservati ai



veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

23. Impianti sportivi

L. 104/1992, art. 23, c. 2. I Comuni realizzano l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

24. Accessibilità delle cabine telefoniche

D.P.R. 503/1996, art. 31, c. 1b. Ogni Comune deve porre a disposizione dell'utenza almeno un apparecchio telefonico accessibile.



25. Apporre il simbolo di accessibilità in assenza di barriere

L.R. 6/1989, art. 33. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità.

D.M. 236/1989 art. 4, c.3. Nelle unità immobiliari o negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedito o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità.

D.P.R. 503/1996, art. 2, c. 1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità".

26. Informare e sensibilizzare i cittadini sulle barriere architettoniche

Dir.P.C.M. art. 1. È istituita la "Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche" che si terrà la prima domenica di ottobre di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui temi legati all'esistenza delle barriere architettoniche; sostengono altresì azioni concrete per favorire l'integrazione delle persone in situazione di disabilità, degli anziani e di quanti comunque limitati nella mobilità.



Bibliografia

Normativa

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, *“Conversione in legge con modificazioni del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”*;
- Legge 5 aprile 1985, n. 118, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi”*;
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13, *“Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”*;
- Legge Regionale 20 febbraio 1989, n. 6, *“Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”*;
- Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 326, *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”*;
- Legge 15 gennaio 1991, n. 15, *“Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti”*;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 *“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”*;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- Legge 14 luglio 1993, n. 235, *“Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, n. 42, *“Regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, *“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*;
- Legge 16 aprile 2002, n. 62, *“Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale”*.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, *“Indizione della “Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche””*.



Sitografia

- www.handylex.org
- www.normattiva.it
- www.normelombardia.it



Procedura per eliminare e segnalare le barriere

Secondo il D.M. 236/1989 per barriere architettoniche si intendono:

- a. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Chiunque ha diritto di poter accedere liberamente agli edifici, pubblici e privati, poter svolgere le normali attività della vita, senza nessun tipo di impedimento che crei limitazioni o discriminazioni.

Questo breve testo vuole illustrare i vari passaggi da effettuare nel caso in cui si voglia eliminare una barriera architettonica nella propria abitazione, nella propria attività commerciale e segnalarne la presenza nella propria città.

ELIMINARE UNA BARRIERA

Tipo di Intervento

Per prima cosa occorre individuare il tipo di intervento da effettuare:

1. se si tratta solamente di sostituzione e/o integrazione di elementi e arredi esistenti con altri più idonei, si è in attività edilizia libera (DPR 380/2001, art. 6), per cui non è necessario presentare nessuna pratica edilizia in Comune (si può tuttavia notificare l'inizio dei lavori tramite presentazione di pratica C.I.L.).



A titolo esemplificativo gli interventi possono essere:

- sostituzione della pavimentazione esistente con una più idonea (ad esempio rimozione della moquette e posa delle piastrelle);
- sostituzione dei sanitari esistenti con sanitari più idonei (ad esempio water con svasso frontale di altezza idonea, piatto doccia a filo pavimento, installazione di maniglioni, lavandino di tipo sospeso e reclinabile, etc.);
- sostituzione degli arredi e cucina (ad esempio cucina con lavello e piano cottura di tipo sospeso e altezza idonea, letto ortopedico, inserimento di corrimano, etc.);
- spostamento dei terminali degli impianti ad una quota idonea;
- installazione di servoscale/montascale;
- automatizzazione di porte, finestre, sistemi oscuranti, autorimesse e cancelli;
- installazione di ascensore interno che non incida sulla struttura portante;
- installazione di dispositivi sensoriali.

2. se si tratta di interventi che comportino modifiche, aperture/chiusure, demolizioni/costruzione delle pareti (portanti o tramezzi), alterazioni del prospetto esterno o aumento della volumetria dell'edificio, è necessario rivolgersi ad un progettista abilitato (geometra, architetto o ingegnere) perché rediga le pratiche edili da presentare in Comune (D.P.R. 380/2001, art. 3,6,22).

A titolo esemplificativo gli interventi possono essere:

- demolizioni di pareti per ampliare le porte;
- demolizioni di pareti per allargare gli spazi e consentire la comoda fruizione e utilizzo degli ambienti;
- installazione di ascensore, o costruzione di rampa, che incidano sulla struttura portante, o modifichino il prospetto e la sagoma dell'edificio.

Queste opere possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interne ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati (salvo il rispetto degli articoli 873 e 907 del Codice Civile).

In alcuni casi possono essere necessari altri pareri, come ad esempio:

- se l'immobile, da rendere accessibile, è in un condominio e le barriere architettoniche/mancanza di accorgimenti sono presenti anche negli spazi comuni, occorre:



- convocare un'assemblea di condominio per chiedere l'approvazione dei condomini (numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio, secondo l'art. 1136 del Codice Civile) per l'eliminazione della barriera architettonica/installazione di accorgimenti. Questo passaggio deve essere eseguito sia che si tratti di un intervento in edilizia libera, sia che richieda titolo abilitativo;
 - nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, una decisione, la persona con disabilità può procedere, a proprie spese, agli interventi volti ad eliminare la barriera architettonica o installare gli accorgimenti di cui necessita;
 - l'assemblea condominiale può impedire l'intervento solamente qualora rechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, alteri il decoro architettonico del fabbricato, o renda alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 Codice Civile).
- se l'edificio è sottoposto a vincolo di tutela dalla Soprintendenza (D.Lgs. 42/2204):
- anche nel caso in cui gli interventi rientrino in edilizia libera occorre sempre richiedere l'autorizzazione della Soprintendenza;
 - il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali può negare l'autorizzazione solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

Cosa fare se si ha una barriera architettonica, e/o mancanza di accorgimenti e segnalazioni all'interno della propria abitazione:

- se l'intervento rientra in edilizia libera, rivolgersi ad un'impresa edile che effettuerà i lavori; la quale dovrà redigere anche una stima del costo dei lavori;
- se l'intervento richiede titolo abilitativo, rivolgersi ad un progettista



abilitato, perché rediga le pratiche necessarie, il progetto, la relazione tecnica e un computo metrico estimativo;

- se si desidera chiedere la concessione del contributo per la rimozione delle barriere architettoniche, presentare in Comune la documentazione richiesta. È possibile presentare domanda in qualsiasi periodo dell'anno.
- una volta che il Comune ha ricevuto la domanda di concessione del contributo, un tecnico incaricato avrà il compito di verificare l'esistenza della barriera architettonica all'interno dell'abitazione, l'inesistenza degli accorgimenti che si desiderano attuare, la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare;
- iniziare i lavori edili.

Cosa fare se si desidera eliminare una barriera architettonica e/o inserire accorgimenti e segnalazioni nella propria attività commerciale:

A seconda del tipo di attività commerciale devono essere resi accessibili ambienti differenti:

- se l'attività commerciale è aperta al pubblico e si somministrano cibi e bevande (come ad esempio bar, ristoranti, trattorie, fast food, pub, etc.) deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione, ossia gli spazi nel quale il cittadino entra in contatto con la funzione ivi svolta, e almeno un servizio igienico. Se si tratta di un locale in cui è previsto un consumo immediato del prodotto o l'asporto, non è obbligatorio garantire l'accessibilità del servizio igienico;
- se l'attività commerciale aperta al pubblico ha una superficie netta superiore a 250mq deve essere accessibile lo spazio di relazione e un servizio igienico, se invece ha una superficie inferiore deve essere garantita l'accessibilità solamente allo spazio di relazione (ad esempio se si ha un negozio di abbigliamento di 100mq deve essere accessibile lo spazio espositivo della merce e un camerino; se lo stesso negozio ha una superficie superiore di 250mq, deve essere reso accessibile anche un bagno);
- se si tratta di un'attività soggetta a normativa sul collocamento obbligatorio devono essere accessibili i settori produttivi, gli uffici e almeno un servizio igienico.

Devono essere accessibili anche gli spazi che conducono all'interno dell'attività commerciale.



Per eliminare le barriere architettoniche e/o inserire accorgimenti e segnalazioni che necessitano di titolo abilitativo, occorre rivolgersi ad un progettista abilitato, perché rediga le pratiche necessarie da presentare in Comune. Dopodiché si possono iniziare gli interventi.

SEGNALARE UNA BARRIERA

Se si vede una barriera architettonica e/o mancanza di accorgimenti e segnalazioni, e la si vuole segnalare al proprio Comune occorre:

- se si riesce, scattare una fotografia della barriera architettonica (da allegare alla documentazione richiesta);
- compilare la documentazione richiesta.

Molti comuni italiani si stanno dotando dell'applicazione "Comuni-Chiamo" un'applicazione scaricabile sia da smartphone che da computer, che permette una comunicazione più rapida efficiente tra comune e cittadini. Uno dei tanti servizi offerti è quello di poter segnalare problemi (come ad esempio le barriere architettoniche) in modo rapido e semplice.

VALORIZZARE GLI ASPETTI POSITIVI DI UN TERRITORIO E I SERVIZI OFFERTI

Se evidenziare una mancanza o una criticità del territorio è facile, non si può altrettanto dire che sia facile evidenziare gli aspetti positivi di un territorio, soprattutto quando si parla di accessibilità e servizi accessibili.

La causa principale, oltre alla loro oggettiva mancanza, può essere imputata ad una mancanza di "informazione positiva" e alla poca importanza che le si rivolge.

L'informazione è importante e fondamentale per far crescere una coscienza, una cultura verso il mondo della disabilità. Sapere conoscere significa per tutti, e in particolare per chi ha difficoltà nel muoversi e relazionarsi con lo spazio circostante, programmare in tempo e predisporre a ciò che ci si aspetta. Informare in modo reale e preciso descrivendo l'ambiente, oggetto della destinazione, è un atto di inclusione e di "democrazia".

La tecnologia è lo strumento per eccellenza di inclusione, soprattutto quando viene utilizzata per una vasta platea di persone.



Ad esempio le applicazioni, facilmente utilizzabili anche sugli smartphone, dimostrano come la connessione digitale può migliorare la vita quotidiana e relazionale di molte persone, in particolar modo le persone che vivono in situazioni di disabilità o fragilità senile.

Andare in vacanza e godere dei servizi per il tempo libero, utilizzare i mezzi di trasporto pubblici accessibili, riuscire a comunicare e ad ottenere informazioni, riuscire a trovare ciò che serve, rappresenta un grande vantaggio per chiunque, specialmente per una persona che ha difficoltà.

È quindi opportuno cercare di implementare i servizi che permettono di dare e scambiare informazioni, facendo attenzione a tutte le capacità insite delle persone, senza alcuna esclusione, e alle loro necessità.



Bibliografia

Normativa

- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, *“Approvazione del testo del Codice Civile”*;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13, *“Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”*;
- Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 326, *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, *“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. mod. ed integr., *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*.

Sitografia

- www.comune.bergamo.it
- www.normattiva.it
- www.comuni-chiamo.com



Il Comitato provinciale bergamasco per l'abolizione delle barriere

Il Comitato provinciale bergamasco per l'abolizione delle barriere architettoniche è attivo dal 1986.

Si ispira a quanto sancito dall'art. 3 della Carta Costituzionale: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

Non ci si occupa, dunque, solo di persone con disabilità, ma di chiunque possa essere limitato o impedito nella propria libertà di movimento dalla presenza di barriere architettoniche e localizzative: anziani, cardiopatici, donne in gravidanza, genitori con bambini in passeggino, ma anche persone momentaneamente ingessate o semplicemente ...con il mal di schiena!

A testimonianza della “trasversalità” del problema delle barriere, il Comitato è composto da una quindicina di gruppi e di associazioni della più diversa estrazione: persone con disabilità, giovani e anziani, associazioni di volontariato e gruppi culturali, organizzazioni sindacali ed esperti del settore.

Parallelamente, se è vero che il problema delle barriere coinvolge tutti, la sua risoluzione passa attraverso una nuova e più avanzata consapevolezza sociale, culturale, tecnico-scientifica, politica e antropologica. Per questa ragione gli interlocutori del Comitato sono diversi: i cittadini che sono stati coinvolti nelle manifestazioni, i vigili urbani che hanno chiesto di poter utilizzare le “multe morali”, i passeggeri dei treni che hanno solidarizzato con chi era impossibilitato a salire in vettura, i progettisti che non ci hanno considerati come un intralcio al proprio lavoro ma come occasione per accrescere la propria professionalità, gli insegnanti che ci hanno invitato nelle scuole per contribuire allo sviluppo del senso civico degli studenti, i giornalisti che non si sono limitati a dare notizia delle iniziative del Comitato ma che hanno promosso inchieste specifiche con la



nostra collaborazione, gli amministratori locali che si sono attivati per superare gli ostacoli presenti sul territorio, i rappresentanti delle istituzioni che stanno cercando di rispondere positivamente alle “competenze” in materia assegnate dalle leggi vigenti.

Il Comitato ha cercato e cerca sempre di svolgere una funzione di stimolo, denunciando illegalità e ritardi, collaborando nella formazione e nella promozione di una cultura dell’accessibilità, contribuendo alla formulazione e all’approvazione di più avanzate normative.

Nonostante le notevoli difficoltà, i risultati concreti, nel corso degli anni, non sono mancati. Uno di questi è lo sportello INFO BA, attualmente sostenuto dall’Associazione Disabili Bergamaschi (ADB).

INFO BA è uno Sportello pubblico di consulenza per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche e localizzative. È costituito da un’équipe di tecnici in grado di fornire risposte a quesiti complessi (tecnici e legali) sull’accessibilità e di svolgere attività di progettazione specialistica. Si rivolge a persone con disabilità e/o loro familiari, amministratori di condominio, associazioni, aziende, enti locali, tecnici e professionisti che operano nel settore edilizio. INFO BA può essere contattato tramite telefono: 339-6143343.

Si segnala inoltre che il “Centro regionale per l’accessibilità e il benessere ambientale” (CRABA), presentato il 6 dicembre 2019 a Palazzo Reale a Milano, è il primo centro di riferimento tecnico attivo nel capoluogo e in tutta la Lombardia che fornisce gratuitamente informazione, consulenze e supporto nella progettazione di ambienti accessibili. Il centro si rivolge alle persone con disabilità e ai loro familiari oltre che ai tecnici e ai progettisti che lavorano presso enti pubblici e privati. CRABA LEDHA è un progetto promosso e sostenuto da LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità, Ledha Milano, Comune di Milano, Fondazione Cariplo.

Il Centro può essere contattato tramite:
e-mail craba@ledha.it e telefono 02-6570425.



INDICE

- 3** Zero barriere, per una società realmente inclusiva
- 6** Cosa sono le barriere architettoniche ...e perché sarebbe meglio che non ci fossero
- 21** Excursus delle Normative nazionali
- 43** Excursus delle Normative della Regione Lombardia
- 49** Competenze delle Amministrazioni comunali
- 61** Procedura per eliminare e segnalare le barriere
- 68** Il Comitato provinciale bergamasco per l'abolizione delle barriere



Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la stesura e la realizzazione di questo “*vademecum*”, ed in particolare a:

Francesco Maria **Agliardi**

Rocco **Artifoni**

Gianluigi **Daldossi**

Nicola **Eynard**

Edvige **Invernici**

Simona **Lancioni**

Maddalena **Moretti**



**COMITATO PROVINCIALE PER L'ABOLIZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

(operante dal 1986 – costituito in associazione dal 1988)

Sede: c/o UILDM Sezione di Bergamo ONLUS
Via Leonardo da Vinci, 9 – 24123 Bergamo
info@diversabile.it - www.diversabile.it
Tel. 035/343315

